Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1

Anno 102° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 16 DICEMBRE 1961:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(6574)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1286.

Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre 1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Art. 3.

All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si farà fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

Data a Roma, addì 22 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI — PELLA

ALLEGATO

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato

CAPO I

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 2.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) Direttore centrale di 1ª classe - Direttore compartimentale di 1ª classe - Direttore centrale - Direttore compartimentale . .	L.	238
2) Ispettore capo superiore - Ispettore capo - Cassiere principale *ad personam* .	»	204
3) Ispettore principale - Ispettore di 1ª classe	»	178
4) Ispettore	»	153
5) Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate - Segretario superiore e qualifiche equiparate - Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate - Capo stazione superiore e qualifiche equiparate	»	170

6) Rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio - Applicato capo e qualifiche equiparate - Applicato principale e qualifiche equiparate - Applicato e qualifiche equiparate - Assistente principale di stazione - Alunno d'ordine *ad personam* - Aiutante *ad personam* - Capo treno di 1ª classe - Capo treno - Macchinista di 1ª classe - Macchinista - Macchinista T.M. - Sottocapotecnico *ad personam* - Capo verificatori *ad personam* - Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista . L. 136

7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate - Assistente di stazione - Manovratore capo - Deviatore capo - Conduttore principale *ad personam* - Conduttore - Aiuto macchinista - Verificatore - Operaio specializzato - Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe . . » 119

8) Aiutante e qualifiche equiparate - Commesso *ad personam* - Usciere capo e qualifiche equiparate - Capo squadra manovratori Capo squadra deviatori Assistente viaggiante - Aiuto macchinista T.M. - Capo squadra della linea - Operaio dell'armamento - Operaio qualificato di 1ª classe - Operaio qualificato - Capo squadra manovali - Marinaio scelto - Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Fuochista *ad personam* - Elettricista - Carpentiere . . . . » 102

9) Restante personale . . . . . » 95 »

Art. 3.

Il primo comma, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località; oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni ».

Art. 13.

I punti *a*) e *c*) del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata pure fuori servizio senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni ».

Capo III

SOPRASSOLDO DI LOCALITA'

Art. 26.

E' sostituito dal seguente:

« Ai personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

LOCALITÀ	Aiuto applicato e qualifiche equiparate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1ª classe e il macchinista di 1ª classe	Rimanente personale
	Lire	Lire
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	3.500	4.500
Ventimiglia, Domodossola, Luino, Gorizia Centrale, Nova Gorica	1.750	2.250 »

Capo V

COMPENSO PER REPERIBILITA'

Art. 33.

La tabella annessa è sostituita dalla seguente:

	A Percentuale	B Percentuale	C Lire
« 1. — *Stazioni*:	—	—	—
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe a. p.	40	30	4.500
Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe a. p.	45	35	3.500
Capo stazione	50	40	3.000
Deviatore capo e capo squadra deviatori	55	45	2.500
Deviatore	60	50	2.000
Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi	65	55	1.800
2. — *Depositi locomotive*:			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe a. p.	40	30	4.500
Capo deposito di 1ª classe, capo deposito, macchinista di 1ª classe e macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito	45	35	3.500
Consegnatari di carri soccorso e di carri grue e loro sostituti . .	55	45	2.500
Personale operaio che fa parte delle squadre di primo intervento dei carri soccorso e di carri grue	55	45	2.500
Personale di manovalanza utilizzato come sopra	60	50	1.800
3. — *Squadre rialzo e posti di verifica*:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe a. p., di 1ª classe e capo tecnico se titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti	40	30	4.500
Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale od in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti	55	45	2.800

	A Percentuale	B Percentuale	C Lire
4. — *Linea*:			
Sorvegliante principale della linea, sorvegliante della linea e capo squadra della linea	60	50	3.000
Operaio dell'armamento, guardiano a. p. e cantoniere	65	55	1.900
5. — *Impianti elettrici e di segnalamento*:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe a. p. addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche - Dirigenti centrali I. E.	45	35	5.000
Capo tecnico di 1ª classe, capo tecnico e sottocapotecnico a. p. addetti come sopra	50	40	4.000
Operaio specializzato, operaio qualificato di 1ª classe, operaio qualificato e aiutante operaio a. p. addetti come sopra	65	50	2.700
Manovali delle squadre di pronto intervento	70	55	2.000
6. — *Capi reparto d'esercizio*:			
Capi reparto movimento, trazione, lavori e impianti elettrici e loro sostituti	45	35	5.000
7. — *Navi traghetto*:			
Capo del reparto e suo sostituto	45	35	5.000
Dirigente nautico e dirigente tecnico dell'Ufficio nautico . . .	40	30	4.500
Capo tecnico titolare dell'Officina del reparto navigazione e suo sostituto	40	30	4.500 »

Art. 34.

Sono soppresse le parole:
« ai sostituti dei capi reparto di esercizio ».

Capo VI

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 39.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6 ».

Capo VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria ».

Capo VIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

E' sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro*.

A) *Premio giornaliero*.

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

macchinista	L.	700
aiuto macchinista	»	460
macchinista T. M.	»	505
aiuto macchinista T. M.	»	335

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B) *Premio orario*.

Per la condotta, per le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

macchinista	L.	40
aiuto macchinista	»	27

Per la condotta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattisi di treni materiali nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal direttore generale ».

Art. 44.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

Art. 45.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 70 e di lire 63, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore ».

CAPO IX

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

Art. 49.

E' sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro.*

A) *Premio giornaliero.*

In luogo del premio di operosità previto dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

capo treno	L.	530
conduttore	»	420
assistente viaggiante	»	380
frenatore	»	335

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B) *Premio orario.*

Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

capo trenò	L.	23
conduttore	»	17
assistente viaggiante e frenatore	»	13

Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto primo orario va aumentato dei seguenti importi:

capo treno	L.	15
conduttore	»	10
assistente viaggiante e frenatore	»	5

Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattisi di treni materiali, nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal direttore generale ».

Art. 51.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

Art. 52.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

capo treno	L.	70
conduttore, assistente viaggiante e frenatore	»	56

Per gli agenti rivestiti della qualifica di conduttore principale *ad personam* il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 63 ».

CAPO X

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 57.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentosessantacinquesima parte dello stipendio annuo iniziale maggiorato del 17,50 per cento ».

Art. 58.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di operosità.*

Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo articolo 59.

QUALIFICHE

Personale direttivo:

	Lire
Direttore centrale di 1ª classe - Direttore compartimentale di 1ª classe	4.100
Direttore centrale Direttore compartimentale	3.500

	1ª misura Lire	2ª misura Lire
Ispettore capo superiore	2.750	3.000
Ispettore capo - Cassiere principale *ad personam*	2.350	2.500
Ispettore principale	1.950	2.100
Ispettore di 1ª classe	1.550	1.750
Ispettore	1.400	

PERSONALE DEGLI UFFICI

Personale di concetto:	1ª misura Lire	2ª misura Lire	3ª misura Lire
Segretario superiore di 1ª classe - Segretario tecnico superiore di 1ª classe - Revisore superiore di 1ª classe - Cassiere di 1ª classe	1.200	1.300	1.400
Segretario superiore - Segretario tecnico superiore - Revisore superiore - Cassiere	1.050	1.125	1.200
Segretario capo - Coadiutore capo - Segretario tecnico capo - Coadiutore tecnico capo - Revisore capo - Sottocassiere	800	850	900
Segretario principale - Coadiutore principale - Segretario tecnico principale - Coadiutore tecnico principale - Revisore principale	650	700	750
Segretario - Coadiutore - Segretario tecnico - Coadiutore tecnico	550	600	650
Personale esecutivo:			
Applicato capo - Applicato tecnico capo	550	605	660
Applicato principale - Applicato tecnico principale	470	530	580
Applicato - Applicato tecnico - Applicato stenodattilografo	425	480	525
Aiuto applicato - Aiuto applicato tecnico - Aiuto applicato stenodattilografo	400	440	480
Personale ausiliario:			
Aiutante	365	410	450
Commesso *ad personam* - Usciere capo	330	370	400
Usciere di 1ª classe *ad personam* - Usciere	305	340	370
Inserviente	280	310	340
Infermiere di 1ª classe	365	410	450
Infermiere	330	370	400

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni

Movimentisti:			
Capo stazione sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo stazione superiore	1.135	1.225	1.375
Capo stazione principale	900	1.000	1.100
Capo stazione di 1ª classe *ad personam* - Capo stazione di 1ª classe	775	865	925
Capo stazione di 3ª classe *ad personam* - Capo stazione	670	750	800
Gestionisti:			
Capo gestione sovrintendente	1.200	1.300	1.400
Capo gestione superiore	1.075	1.150	1.225
Capo gestione principale	850	900	950
Capo gestione di 1ª classe *ad personam* - Capo gestione di 1ª classe	700	750	800
Capo gestione	600	650	700
Telegrafisti:			
Capo telegrafista principale	850	900	950
Capo telegrafista di 1ª classe *ad personam* - Capo telegrafista di 1ª classe	700	750	800
Capo telegrafista	600	650	700
Interpreti:			
Interprete principale	850	900	950
Interprete di 1ª classe *ad personam* - Interprete di 1ª classe	700	750	800
Interprete	600	650	700

	1ª misura Lire	2ª misura Lire	3ª misura Lire
Personale esecutivo delle stazioni:			
Assistente principale di stazione - Aiutante *ad personam* - Alunno d'ordine *ad personam*	480	530	580
Assistente di stazione	410	460	500
Ausiliario di stazione	370	410	450
Manovratori:			
Manovratore capo	550	670	730
Capo squadra manovratori	515	615	675
Manovratore	480	560	620
Deviatori:			
Deviatore capo	550	670	730
Capo squadra deviatori	470	550	620
Deviatore	370	440	520
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:			
Capo personale viaggiante superiore	1.175	1.225	1.275
Capo personale viaggiante principale	1.025	1.075	1.125
Capo personale viaggiante di 1ª classe	900	950	1.000
Capo personale viaggiante	800	850	900
Controllori viaggianti:			
Controllore viaggiante principale	700	750	850
Controllore viaggiante di 1ª classe	600	660	750
Controllore viaggiante	520	570	650
Dirigenti dei depositi locomotive:			
Capo deposito sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo deposito superiore	1.135	1.225	1.375
Capo deposito principale	1.015	1.100	1.250
Capo deposito di 1ª classe *ad personam* - Capo deposito di 1ª classe	965	1.040	1.175
Capo deposito	910	980	1.100
Dirigenti della linea:			
Sorvegliante principale della linea	650	735	820
Sorvegliante della linea	610	680	750
Personale esecutivo della linea:			
Capo squadra della linea	520	580	630
Operaio dell'armamento	450	500	550
Cantoniere - Guardiano *ad personam*	370	410	450
Dirigenti tecnici:			
Capo tecnico sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo tecnico superiore	1.135	1.225	1.375
Capo tecnico principale	1.015	1.100	1.250
Capo tecnico di 1ª classe *ad personam* - Capo tecnico di 1ª classe	900	980	1.100
Capo tecnico	770	840	950
Operai e verificatori:			
Sottocapotecnico *ad personam* - Capo verificatori *ad personam*	770	840	950
Verificatore	620	770	900
Operaio specializzato	570	645	720
Operaio qualificato di 1ª classe	480	560	640
Operaio qualificato	420	490	560
Aiutante operaio *ad personam*	380	430	480
Manovali:			
Capo squadra manovali	480	530	580
Manovale	330	380	430

Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

a) Direttori centrali di 1ª classe e direttori centrali titolari di servizio o consiglieri di amministrazione . . . . 20 %
Direttori centrali di 1ª classe coadiutori o utilizzati in incarichi di particolare importanza . . . . 10 %
Direttori compartimentali di 1ª classe e direttori compartimentali titolari di sede compartimentale . . . . 20 %
Direttori centrali coadiutori o utilizzati in posti di particolare importanza . . . 20 %
Ispettori capi superiori e ispettori capi in posto di organico della qualifica rivestita 20 %
Ispettori principali e ispettori di 1ª classe, capi di Sezioni o di Unità equivalenti oppure capi di Reparti d'esercizio . . . 20 %
Ispettori principali e ispettori di 1ª classe, sostituti di capi di Sezioni o di Unità equivalenti o di Reparti di esercizio oppure capi di Reparti degli uffici . . . . . . 10 %

b) Segretari superiori di 1ª classe, segretari superiori e segretari capi e qualifiche corrispondenti, capi di Sezioni amministrative, capi di Reparti di esercizio o di Reparti di armamento o di Reparti degli uffici centrali, preposti questi ultimi alla sovrintendenza dell'esercizio, o capi di Unità equivalenti . . . . 25 %
Segretari superiori di 1ª classe e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli uffici 5 %
Segretari superiori e segretari capi e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli uffici . . . . 10 %

c) Capi tecnici e qualifiche superiori non compresi al successivo punto e), nonchè segretari tecnici e qualifiche corrispondenti e superiori, addetti in via normale e prevalente ai collaudi . . . . 10 %

d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre 28 %
Dirigenti centrali dei Servizi movimento (esclusi quelli di cui al comma precedente), materiale e trazione e impianti elettrici . . 15 %

e) Dirigenti titolari d'impianto dell'esercizio 10 %

f) Movimentisti con mansioni esclusive di operatori al banco delle cabine apparati centrali e di dirigenza e sorveglianza sull'operato del personale in servizio nelle cabine stesse; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di capi gruppo controlleria divisionale; Assistenti principali

di stazione e assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a « posto di apposito incarico » senza deviatore; Dirigenti dei depositi e delle rimesse locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapitecnici *ad personam* addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dello esercizio; Disegnatori progettisti di rotabili, di piani di stazione, di complessi apparecchi di binario, di impianti elettrici di produzione e trasformazione di energia, di segnalamento e telecomunicazioni . . 20 %

g) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori . . . . 20 %

h) Manovali adibiti all'accudienza di locomotive, di carri riscaldatori o di caldaie fisse a vapore oppure addetti alla condotta sui binari non del Movimento di locomotive od altri mezzi di trazione . . . . 50 %

Manovali adibiti: alla condotta carrelli elettrici, autogrue, carrelli elevatori per palettizzazione e trattrici per carrelli stradali e rulli compressori . . . . 30 %

i) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali dipendenti da Zone e tronchi, nonchè manovratori capi utilizzati nei grandi piazzali . . . . 15 %

Capi squadra manovratori e manovratori utilizzati nei grandi piazzali . . . . . . 20 %

l) Personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi . . . . 50 %

Manovali e cantonieri utilizzati alla guida di automezzi . . . . 30 %

Aiutanti operai a. p., operai qualificati ed operai qualificati di 1ª classe utilizzati alla guida di automezzi . . . . 10 %

m) Manovali utilizzati in mansioni di guardablocco . . . . 15 %

Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro ».

CAPO XI

COMPENSI DIVERSI

Art. 60.

I punti *B*) e *D*) sono rispettivamente sostituiti dai punti seguenti:

« B) *Personale della linea.*

Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

1) tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500 . . . . L. 50

2) tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone . . . . » 70

3) tratto coperto da oltre il 30 per cento e fino al 60 per cento della lunghezza del cantone » 90

4) tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone . . . . » 115

5) cantoni della grande galleria dell'Appennino . . . . » 250

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di lire 10 o di lire 20 al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi competa il soprassoldo stesso.

Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

D) *Personale dei Servizi movimento e commerciale e del traffico.*

Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria, nonchè nella stazione delle precedenze della grande galleria dell'Appennino e nelle stazioni sotterranee della Metropolitana di Napoli, è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti della grande galleria dell'Appennino . . . . L. 250

Altro personale . . . . » 110 »

Art. 72.

E' sostituito dal seguente:

« Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Qualora non esistono mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 36, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 52 ».

CAPO XIII

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 77.

E' sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro.*

A) *Premio giornaliero.*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di equipaggio delle navi traghetto

viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe	L.	1.500
Comandante - Direttore di macchina	»	1.350
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	1.050
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista	»	825
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista	»	650
Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe	»	600
Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista	»	550
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista *ad personam*	»	485
Marinaio	»	420
Carbonaio	»	375

Detto premio viene aumentato del 30 per cento a favore dell'equipaggio adibito a lavori di riparazione a nave ferma.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.) nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli Uffici.

B) *Premio orario.*

Per ogni ora di navigazione e relative operazioni accessorie, se effettuate, o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe	L.	190
Comandante - Direttore di macchina	»	190
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	110
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista	»	110
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista	»	90
Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe	»	80
Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista	»	75
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista *ad personam*	»	70
Marinaio	»	65
Carbonaio	»	55 »

Art. 78.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di percorrenza.*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe	L.	6
Comandante - Direttore di macchina	»	6
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam* - Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	4
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista	»	4
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista	»	3.40
Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe	»	3.40
Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista	»	2.90
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista *ad personam*	»	2,40
Marinaio	»	1.90
Carbonaio	»	1,40 »

Art. 79.

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo ».

Art. 81.

E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, spetta unicamente il premio giornaliero di cui all'articolo 77 ».

Art. 83.

E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nelle misure seguenti:

Comandante di 1ª classe - Direttore di macchina di 1ª classe - Comandante - Direttore di macchina	L.	3.810
Ufficiale navale di 1ª classe a. p. - Ufficiale macchinista di 1ª classe a. p. - Ufficiale navale di 1ª classe - Ufficiale macchinista di 1ª classe - Ufficiale navale - Ufficiale macchinista - Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista	»	3.050
Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe	»	2.670

Carpentiere di 1ª classe - Motorista - Elettricista - Carpentiere - Marinaio scelto - Fuochista a. p. . . . . L. 2.290
Marinaio - Carbonaio . . . . » 2.130

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto ».

Visto, *il Ministro per i trasporti*: SPATARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961.

Soppressione della Manifattura tabacchi di Napoli SS. Apostoli ed erezione in manifattura della Sezione di Cava dei Tirreni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di sopprimere la Manifattura tabacchi di Napoli SS. Apostoli e di erigere la dipendente Sezione di Cava dei Tirreni in manifattura a sè stante, aggregando a quest'ultima la Sezione di Scafati, anch'essa attualmente dipendente dall'Opificio di Napoli SS. Apostoli;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

La Manifattura tabacchi SS. Apostoli in Napoli è soppressa.

La dipendente Sezione di Cava dei Tirreni è eretta in Manifattura tabacchi e ad essa è aggregata la Sezione di manifattura di Scafati.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1961

GRONCHI

TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1961
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 288. — MONACELLI

(8539)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1960, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962;

Vista la lettera 31 agosto 1961, n. 84692, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Benedetto Vitelli, in sostituzione del dott. Antonio Roselli;

Decreta:

Il dott. Benedetto Vitelli è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Antonio Roselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca », ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1960, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 31 agosto 1961, n. 84662, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Domenico Timarco, in sostituzione del dott. Francesco Lelmi;

Decreta:

Il dott. Domenico Timarco è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Francesco Lelmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8496)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1959, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 17 ottobre c. a., n. 10203, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Collegio, il dott. Oreste Di Giovine, in sostituzione del dott. Gualtiero Vezzali, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Oreste Di Giovine è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova-Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, in sostituzione del dott. Gualtiero Vezzali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8494)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1961.

Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo 31 maggio 1939 e modificato con decreti 12 novembre 1941, 29 gennaio 1946, 7 ottobre 1946, 1° agosto 1947, 20 ottobre 1955, 21 gennaio 1958 e 18 marzo 1958;

Vista la delibera della Commissione centrale di beneficenza della predetta Cassa in data 27 ottobre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 51, comma decimo, dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

« Il limite di fido per le operazioni cambiarie ad una sola firma e le aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista non potrà superare la somma di L. 125 milioni per ciascuna persona o ditta salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'organo di vigilanza e la misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere l'8% delle attività amministrative ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(8325)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1961.

Abolizione dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1947, concernente sconti sui canoni per la pubblicità stradale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modificazioni con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 410;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1932, n. 7691, modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1938, n. 4917, che stabilisce le tariffe della pubblicità lungo le Strade statali ed in vista di esse;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1946, n. 4276, col quale le tariffe predette sono state maggiorate del 500 %;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1946, n. 9828, concernente l'ulteriore aumento del 900 %;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1947, n. 6426, che, tra l'altro, all'art. 4 autorizza, fissandone le percentuali, l'applicazione sulle tariffe di sconti a favore delle Ditte che hanno collocato o si impegnano a porre in opera entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi determinati metraggi di pubblicità;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 20 agosto 1947, n. 6426, in quanto sono venuti a cessare i presupposti per l'applicazione degli sconti anzidetti essendo attualmente opportuno limitare l'incremento della pubblicità lungo e in vista delle Strade statali;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1947, n. 6426, è soppresso.

Roma, addì 11 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: SPASARI

(8549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 160, relativo alla campagna veterinaria per il miglioramento del bestiame (Camerun)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 76 del 25 novembre 1961 il bando di gara n. 160, relativo alla campagna veterinaria per il miglioramento del bestiame. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 110.000.000. Luogo di esecuzione dei lavori: Dipartimento dell'Adamaoua (Camerun Orientale). Termine previsto per l'esecuzione: 24 mesi al massimo.

Le offerte dovranno essere inviate al Chef du Service du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole. B.P. 236 a Yaoundé (Camerun) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 22 febbraio 1962 alle ore 11 locali (ore 10 GMT) negli Uffici della Direction du Service du Génie Rural a Yaoundé (Camerun).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Finale Emilia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.850.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8445)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Canale Monterano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8451)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 244, l'Amministrazione comunale di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8453)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 245, l'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8452)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Riolunato (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.741.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8448)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8449)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Allumiere (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8450)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 248, l'Amministrazione comunale di Pettorazza (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8446)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Segni (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.580.000, per la coperutra del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8447)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 243, l'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 46.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8455)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 247, l'Amministrazione comunale di Casape (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8454)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 242, l'Amministrazione comunale di Ciciliano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8456)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Cineto Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(8457)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 240, l'Amministrazione comunale di Gorga (Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.817.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8458)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1961, registro n. 33 Interno, foglio n. 241, l'Amministrazione comunale di Labico (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.152.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8459)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8460)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Roiate (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8461)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 51, l'Amministrazione comunale di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8462)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8463)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Botrugno (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8464)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Analisi matematica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8553)

Vacanza della cattedra di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di « Politica economica e finanziaria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8574)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) un appezzamento di terreno.

Con decreto ministeriale n. 300.8/62958, in data 18 novembre 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Monfalcone (Gorizia) un appezzamento di terreno in adiacenza della Casa della Madre e del Bambino, della superficie di mq. 359, comprendente parte delle particelle terr. 359/29 strada e 946/3 piazzale, del periziato valore di L. 1.077.000 e per il concordato prezzo di L. 215.400.

(8233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(8554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 265

Corso dei cambi del 15 dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,70	620.60	620,60
$ Can.	594,82	594,40	594,50	594,40	593,90	594,62	594,40	594,80	594,75	594,50
Fr. Sv.	143,88	143,825	143,82	143,82	143,80	143,82	143,815	143,80	143.82	143,81
Kr. D.	90,35	90,28	90,30	90,32	90,25	90,27	90,27	90,30	90,28	90,25
Kr. N.	87,18	87,14	87,15	87,16	87,15	87,14	87,14	87,20	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,17	120,22	120,20	120,23	120,10	120,19	120,19	120,15	120,19	120,20
Fol.	172,55	172,42	172,40	172,44	172,40	172,45	172,45	172,50	172,46	172,45
Fr. B.	12,46	12,465	12,4675	12,47	12,465	12,47	12,4682	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,65	126,665	126,66	126,65	126,65	126,655	126,70	126,65	126,65
Lst.	1744,26	1743,90	1743,90	1744,375	1743 —	1743,17	1744,125	1743,20	1743,10	1744 —
Dm. occ.	155,28	155,18	155,20	155,195	155,15	155,21	155,19	155,25	155.21	155,20
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,039	24 —	24,04	24,039	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,78	21,76	21,80	21,77	21,70	21,77	21,7625	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 15 dicembre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	101,35
Id. 3,50 % 1902	101,325
Id. 5 % 1935	106,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione	103,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,55
Id. 5 % 1936	101,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,40
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,15
1 Corona svedese	120,21
1 Fiorino olandese	172,445
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	155,192
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,766

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattro posti di ispettore in prova.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1961, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 dell'11 agosto 1961, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile;

Considerato che al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari general. e del personale non sono pervenute domande di ammissione al predetto concorso entro il termine fissato dall'art. 3 del relativo bando;

Ritenuta la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al citato concorso;

Decreta:

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 1° luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 dell'11 agosto 1961.

Le domande di ammissione al concorso debbono pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1961

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1961
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 61. — ANSALONE

(8378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a diciannove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie. (Rettifica).

L'art. 2, comma primo del decreto ministeriale 27 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 1961, registro n. 61, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 ottobre 1961, è rettificato come appresso:

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva:

essere forniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o di altra laurea che possa essere dichiarata, volta per volta, equipollente ad una delle lauree predette: possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, di ragioniere aggiunto o altra qualifica equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria in 2° grado;

(*Omissis*).

(8556)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (I.C.E.)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva-amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero, indetto con determinazione presidenziale del 5 settembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Guarini avv. Matteo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Menegazzi prof. Guido;
Ferroni Carli dott. Dino;
Groja dott. Lodovico;
Murè prof. Giuseppe;
De Stefano prof. Antonino;
Borgianni dott. Leone.

Segretario:
Livia avv. Salvatore Pietro, funzionario del Reparto affari generali e personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, addì 27 novembre 1961

(8281) *Il presidente dell'Istituto*: DALL'OGLIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettante ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 novembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione delle antichità e belle arti, n. 7 (sette) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(8285) p. *Il Ministro*: PUGLIESE

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1960.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1961, n. 939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 del 21 ottobre 1961 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 29 dell'11 ottobre 1961, parte seconda, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 766;

Viste le lettere del 14 settembre 1961 e del 23 settembre 1961, con le quali rispettivamente il prof. Nerlo Nerli, ordinario di « Macchine » nell'Università di Pisa, e il prof. Igino Tessari, ordinario di « Macchine » nell'Università di Trieste, hanno fatto conoscere di non poter accettare l'incarico di membro della predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il prof. Michele Paris ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Pisa, e il prof. Stefano Basile, ordinario di « Elettrotecnica » nell'Università di Bologna, vengono nominati membri della Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 766, in sostituzione rispettivamente del prof. Nerlo Nerli, ordinario di « Macchine » nell'Università di Pisa, e del prof. Igino Tessari, ordinario di « Macchine » nell'Università di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 novembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1961
Registro n. 42, *foglio n.* 386. — VENTURA SIGNORETTI

(8510)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 11, mese di dicembre 1961, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sessanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto successivo (registro n. 5 Sanità, foglio n. 174) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 19 agosto 1960.

(8423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

Il vice prefetto dott. Ary De Sanctis è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di 8 posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1959, in sostituzione del vice prefetto dott. Umberto Grieco trasferito in altra prefettura (decreto n. 19637 del 16 novembre 1961).

Il medico provinciale: TECCE

(8331)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.